

**Allegato "B" al n. _____ di fascicolo
STATUTO**

Articolo 1. Costituzione, sede e durata

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro" derivante dalla unificazione della Società Italiana di Metabolismo Minerale (SIMM) e della Società Italiana dell'Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dell'Osso (SIOP) che hanno deliberato il loro scioglimento, in conformità alle rispettive norme statutarie e che hanno espresso la volontà di istituire la Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro.

La sede legale della Società è il Policlinico Borgo Roma, piazza L.A. Scuro, Verona.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2. Oggetto e Scopi

Scopi dell'Associazione, che non ha fini di lucro sono:

a) Promuovere la diffusione delle conoscenze nel campo dell'osteoporosi, del metabolismo minerale, e delle malattie dello scheletro attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento, anche tramite attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali di queste malattie;

Favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori;

Favorire e stimolare il progresso degli studi sperimentali e clinici, lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, nonché dei criteri di valutazione delle malattie metaboliche dell'osso;

d) Promuovere ricerche in collaborazione tra vari gruppi italiani in stretta relazione con le varie Società scientifiche internazionali e nazionali interessate ai problemi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro anche mediante la costituzione di coassociazioni; prevedere collaborazioni anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.

e) Proporre linee guida diagnostiche e terapeutiche nel campo delle malattie metaboliche dell'osso e del ricambio minerale, anche in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M..

f) Favorire la costituzione di Sezioni Regionali o Interregionali della Società;

g) Organizzare il Congresso Scientifico annuale aperto a tutti i Soci.

L'associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.

La Società non ha finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali, né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e/o accessorie a quelle istituzionali. Prevede di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Inoltre finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Articolo 3. Entrate e Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari;

dai contributi annuali dei Soci Sostenitori;

dalle libere offerte da parte di Enti Pubblici e Privati;

da qualsiasi bene mobile, immobile pervenuto per acquisto, lascito, donazione o per qualsiasi altro titolo;

e) dall'utilizzo economico occasionale del Copyright di eventuali Riviste societarie;

f) dai proventi della gestione delle attività direttamente connesse a quelle

istituzionali nonché ad esse accessorie in quanto integrative delle stesse. Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, operino nel medesimo ambito della SIOMMMS.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati all'Associazione.

Articolo 4. Categorie di Soci e loro ammissione

L'Associazione si compone di Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori; possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, i medici ed i ricercatori che abbiano dimostrato di essere cultori della materia attraverso la loro attività scientifica e/o culturale, senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro, all'appartenenza o meno al Servizio Sanitario Nazionale o personali.

La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Segreteria della Società e deve essere corredata da :

- a) curriculum vitae;
- b) presentazione di due membri dell'Associazione o di autorevoli esperti stranieri.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, al quale compete di accettarle o meno. Possono essere nominati Soci Onorari Ricercatori italiani e stranieri che abbiano raggiunto chiara fama internazionale. La qualifica di Socio Sostenitore compete a persone oppure ad Enti pubblici o privati che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Compete al Consiglio Direttivo la nomina a Socio Onorario e Sostenitore.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Dell'acquisizione o della perdita della qualifica di Socio, dovrà essere fatta annotazione sull'apposito "libro soci" redatto e conservato dal Segretario Generale.

Articolo 4-bis. Affiliazione

L'Associazione ha la facoltà di accettare eventuali richieste di affiliazione (senza che venga acquisita la qualifica di "socio" intesa ai sensi del precedente articolo) da parte di organismi o istituzioni, ufficialmente costituite con atto notarile e con valenza almeno Nazionale, che abbiano fra i loro scopi statuari prevalenti lo studio delle Malattie del Metabolismo minerale e che si impegnino formalmente a concorrere al raggiungimento degli scopi statuari della SIOMMMS attraverso l'organizzazione concordata di convegni, gruppi di studi, progetti di ricerca.

Lo status di Società affiliata, che deve essere conferito e può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della SIOMMMS, non conferisce alcun diritto di interferenza con le decisioni assunte dagli organi statuari della SIOMMMS.

Articolo 5. Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari iscritti alla Società da almeno un anno e in regola con il pagamento delle quote associative possono essere eleggibili per le cariche sociali, hanno diritto al voto e possono usufruire dei diritti e dei vantaggi derivanti dalla iscrizione alla Società (partecipazione a corsi ed eventi organizzati dalla SIOMMMS, possibilità di concorrere ai premi istituiti dalla Società, entrare a far parte dei Centri accreditati).

E' dovere dei Soci Ordinari assolvere al pagamento annuale della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I Soci cessano di appartenere alla Associazione per spontanee dimissioni, per

decesso o a seguito di morosità da almeno 3 (tre) anni .

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo e da perfezionarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate confermando espressamente la volontarietà di tali versamenti come già sopra esposta.

Articolo 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea Generale dei Soci

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo, costituito da componenti di diritto e dal **Past President**;

Le Commissioni permanenti;

Il Collegio Sindacale;

Il Collegio dei Proviviri.

Tranne che per il Collegio Sindacale, qualora nominato, è esclusa la retribuzione delle Cariche sociali.

Articolo 7. L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, e dai Soci Onorari ed è convocata per iscritto inviato anche a mezzo facsimile o e-mail, dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 8 giorni. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Ordinari, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante delega rilasciata ad altro socio il quale non potrà essere latore di più di due deleghe.

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

Elegge e revoca il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo 9;

Discute ed approva il bilancio consuntivo unitamente ai documenti che lo compongono;

Delibera sugli argomenti dei quali, almeno 8 giorni prima della riunione, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci Ordinari;

Approva l'ammontare della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;

e) Apporta modifiche allo Statuto Sociale secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;

f) Delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione;

g) nomina il Collegio sindacale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto dei Soci Ordinari. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt. 13 e 14 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano presente. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 8. Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere

~~I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, con scrutinio~~

~~segreto e tra i Consiglieri eletti il Presidente dell'Associazione.~~ **Il Presidente**

dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi almeno 3 anni di anzianità. Si possono candidare alla carica di Presidente i Soci

con almeno 10 anni di anzianità e che non ricoprano incarichi operativi (Presidente, Vice Presidente, Segretario) in altre Società Scientifiche. I Candidati alla Presidenza devono far pervenire per iscritto la propria candidatura al Segretario Generale almeno due mesi prima della data prevista per l'elezione. Il Presidente resta

in carica per due anni, rappresenta legalmente la Società, presiede le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti dei quali venga investito dal Consiglio stesso. Ha facoltà di nominare un Segretario alla Presidenza, che ha funzioni di assistenza al Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La carica di Presidente non è immediatamente rinnovabile. Al termine del suo mandato il Presidente entra a far parte di diritto per 2 (due) anni del Consiglio Direttivo. I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, con scrutinio segreto, e nel loro ambito il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di suo impedimento e può svolgere tutti i compiti di cui sia investito dal Consiglio. La carica di Vice Presidente ha durata biennale.

I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, con scrutinio segreto, e nel loro ambito il Segretario Generale. Il Segretario Generale segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Presidente; insieme al Presidente partecipa di diritto alle Commissioni della Società; provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali; ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alla Società stessa; convoca con almeno 8 giorni di anticipo il Consiglio Direttivo. In caso di necessità alcune decisioni del Consiglio Direttivo possono essere ratificate dal Segretario Generale e trasmesse per via telematica.

Il Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio e prepara il bilancio da sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto fra i Consiglieri; può avvalersi di consulenze professionali esterne.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati nell'articolo 2 ed in base agli orientamenti indicati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- dal Vice Presidente;
- dal Segretario Generale;
- dal Tesoriere;
- dal Past President;
- dai Consiglieri Eletti.

Ogni 2 (due) anni vengono eletti tra gli aventi diritto e a scrutinio segreto 8 (otto) Consiglieri che rimangono in carica 4 anni. I votanti possono esprimere un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista redatta dal Segretario Generale fra i Soci che intendono candidarsi. Questi devono far pervenire per iscritto la propria candidatura al Segretario Generale almeno due mesi prima della data prevista per l'elezione. I componenti eletti del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica prima della scadenza naturale, viene chiamato a succedergli, acquisendone l'anzianità, il Socio che tra i non eletti aveva ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di eletti che ingenerino una situazione di più di otto consiglieri eletti, faranno parte del Consiglio Direttivo coloro che hanno maturato una maggiore anzianità come soci SIOMMMS. Tutti coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Presidente della SIOMMMS entrano a far parte per 2 (due) anni della componente di diritto del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri della Società che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo a qualunque titolo potranno rappresentare la propria candidatura al Consiglio

Direttivo non prima di 4 (quattro) anni dalla scadenza del loro mandato. **Tutti i membri della**

Società che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo potranno ripresentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo non prima di 2 (due) anni dalla scadenza del loro mandato.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

Convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci.

Studiare tutte le iniziative atte a rendere maggiormente vitale l'Associazione e proporle all'Assemblea Generale dei Soci; eventuali proposte di modifica di statuto, di cui all'articolo 13, saranno portate a conoscenza dei Soci almeno due mesi prima dell'Assemblea in cui verranno esaminate.

Portare a compimento tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per Legge o per lo Statuto sociale competono all'Assemblea Generale dei Soci. Tenere l'amministrazione sociale rendendone conto ogni anno all'Assemblea Generale dei Soci adottando il bilancio predisposto dal Tesoriere.

Nominare o revocare Commissioni, che devono rendere conto al Consiglio Direttivo e di cui quattro permanenti: la Commissione scientifica, la Commissione editoriale, la Commissione per linee guida e la Commissione per la formazione.

e) ~~Deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, previa valutazione della~~

~~Commissione scientifica~~ **Deliberare sull'ammissione di nuovi Soci** .

f) ~~Stabilire la sede, la data del Congresso annuale della Società ed eventualmente nominare un Comitato organizzatore locale qualora ritenuto utile per l'associazione; approvare il programma scientifico elaborato dalla~~

~~Commissione Scientifica in collaborazione con il Comitato organizzatore locale~~ **Stabilire la sede, la data del Congresso annuale della Società, eventualmente nominare un Comitato Organizzatore locale, qualora ritenuto utile, ed approvare il programma scientifico** .

g) Attivare Sezioni interregionali o regionali.

h) Attivare Gruppi di Studio, anche su proposta di almeno trenta Soci Ordinari, identificando tra i componenti un Coordinatore che può partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo può assegnare ai Gruppi di Studio un finanziamento della durata massima di tre anni, rinnovabile. L'erogazione della quota annuale è subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo dei risultati conseguiti.

i) Proporre modifiche Statutarie da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea ;

j) Proporre all'Assemblea la nomina del Collegio Sindacale;

k) Nominare, su proposta del Presidente, il Collegio dei Proviviri;

l) Stabilire l'ammontare della quota associativa annua;

m) Procedere con la nomina di commissioni permanenti;

n) Nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è Convocato con 8 (otto) giorni di anticipo dal Segretario Generale mediante lettera scritta, facsimile, e-mail o sms con ricevuta di invio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'adozione del bilancio redatto dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Articolo 10. Collegio Sindacale

Nei casi in cui è obbligatorio per legge o ove l'assemblea lo decida, l'associazione è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. Il Collegio Sindacale elegge nel proprio seno il suo Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del C.C. ed esercita, ove non disposto diversamente dalla legge, il controllo legale dei conti dell' associazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della SIOMMMS.

L'assemblea che nomina il Collegio Sindacale determina, altresì, il compenso loro spettante.

Ogni Sindaco, sentito il parere del Presidente della SIOMMMS, può procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per la relazione sul bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Nel caso in cui il controllo legale dei conti sia esercitato dal Collegio Sindacale tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 11. Collegio dei Provirvi

Il Collegio dei Provirvi è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati [dall'Assemblea dal Consiglio Direttivo](#). Il Collegio dei provirvi elegge nel proprio seno un Presidente.

Qualora un componente del Collegio dei Provirvi decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.

Il Collegio dei Provirvi ha il compito di:

controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio ;

controllare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;

comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci.

La durata in carica del Collegio dei Provirvi è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.

Articolo 12. Esercizio sociale e bilancio

L'anno sociale ed esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta secondo obblighi di legge a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal Tesoriere, adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13. Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto sociale possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da non meno di un quinto dei Soci ordinari, almeno due

mesi prima della data dell'Assemblea ordinaria o straordinaria nella quale verranno discussi. Il Consiglio comunicherà il testo delle modifiche a tutti i Soci almeno un mese prima dell'Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa. L'Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

In sede assembleare di adozione del nuovo testo di statuto, eventuali modifiche condivise ed emergenti dalla discussione relativamente ai soli punti inseriti nell'ordine del giorno, potranno essere recepite seduta stante e senza la tempistica di cui ai commi precedenti, se adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti almeno pari ad 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari.

Resta tuttavia inteso che potranno essere discusse, condivise e votate soltanto le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, o da non meno di un quinto dei Soci ordinari, almeno due mesi prima della data dell'Assemblea straordinaria nella quale verranno discusse. Non potranno essere pertanto discusse e votate eventuali proposte e/o modifiche non all'ordine del giorno.

Articolo 14. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti. L'Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno 1/4 dei Soci Ordinari. In tale caso l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attività.

Articolo 15. Clausola compromissoria

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l'associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione. L'organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

Articolo 16. Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.